



COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

Regolamento per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo delle associazioni senza scopo di lucro, presenti ed operanti nel territorio comunale

ARTICOLO 1

FINALITA' DELL'ALBO E PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Comune di Motta S. Anastasia riconosce e promuove le libere forme associative, presenti e radicate nel territorio, al fine di garantire e tutelare lo sviluppo del benessere della collettività, attraverso il raggiungimento di scopi civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, nonché di tutela ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico e la valorizzazione di prodotti tipici ed enogastronomici.
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative, nel rispetto reciproco dell'autonomia e garantisce, entro i limiti della propria competenza, i diritti alle stesse riconosciuti dagli artt. 2, 3, 4, 9, e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana nonché dalle leggi generali e dalla legge Regionale.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) E' istituito, presso il Comune di Motta S. Anastasia, l'Albo Comunale delle Associazioni, allo scopo di valorizzare e monitorare le varie forme associative presenti ed operanti nel territorio.
- 2) L'Albo viene articolato per settori di competenza di seguito elencati:

Sezione ambiente, territorio ed impegno civile

Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici nonché tutte le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico .

Sezione cultura

Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale; la produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni.



Sezione educativa, sportiva e ricreativa

Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione dell'attività sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.

Sezione socio-assistenziale

Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà nonché il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

La gestione dei vari settori dell'albo è demandata agli uffici di competenza.

3) L'Albo Comunale dell'Associazionismo è pubblico e viene aggiornato annualmente.

ARTICOLO 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi all' Albo tutte le associazioni regolarmente costituite, che hanno sede nel territorio comunale da almeno cinque anni e in tale ambito svolgono la propria attività sociale. Inoltre, possono essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività di pubblica rilevanza od utilità in territorio comunale.
- 2) Al solo fine dell'iscrizione all'Albo, sono richiesti i seguenti requisiti che debbono risultare dallo Statuto o dall'atto costitutivo dell'Associazione:
 - a) Assenza di scopi di lucro
 - b) Organismi statutari e rappresentativi regolarmente costituiti
 - c) Elettività e gratuità delle cariche associative
 - d) Criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi
 - e) Effettività dell'attività sociale sul territorio da almeno cinque anni all'atto della domanda di iscrizione.

1/2 a seguito apprensione amministrativa legge n. 422 anni 4

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Umberto Calabrese)

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'albo avviene con atto della G.M., adottato su proposta del Responsabile dell'ufficio competente per ciascun settore dell'Albo.
2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, regolarmente registrati. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare copia dello statuto dell'Organizzazione e dell'Associazione Nazionale copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b) Copia degli ultimi due bilanci approvati;

- c) Relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni e sui programmi che l'Associazione intende perseguire e sui programmi che l'Associazione intende perseguire (all.A);
- d) Elenco nominativo dei soggetti che rappresentano l'Associazione e loro indirizzi e recapiti (all.B);
- e) Elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con indicazione della loro destinazione (all.B);
- f) Copia semplice di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante.

3. Il Responsabile dell'Area competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante. L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 90 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente. Detto termine può essere sospeso per una sola volta in caso di richiesta di integrazione dei documenti e riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti. La domanda di iscrizione, previa comunicazione dei motivi ostativi e presentazione delle relative osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.
4. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno. In fase di prima istituzione le domande di iscrizione potranno pervenire entro il termine del 30 settembre.
5. Sono esplicitamente esclusi dall'Albo:
 - i partiti politici;
 - le associazioni sindacali e professionali di categoria;
 - le associazioni che abbiano come finalità, diretta o indiretta, interessi economici degli associati;
 - le associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di quote o diritti di natura patrimoniale.

ARTICOLO 5

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) L'iscrizione all'Albo è condizione per essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- 2) L'iscrizione è, altresì, titolo preferenziale per istituire rapporti di collaborazione con il Comune di Motta Sant'Anastasia per la realizzazione di iniziative di interesse sociale e senza scopo di lucro.
- 3) L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi delle Associazioni iscritte all'Albo per l'organizzazione ed affidamento di spettacoli culturali, di eventi sportivi e /o di rilevante richiamo turistico; in tali ipotesi le Associazioni sono tenute a rilasciare fattura o idonea documentazione fiscale.



ARTICOLO 6
REVISIONE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, si procede alla revisione annuale dell'Albo, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di ogni anno solare e comunque non oltre il 28 febbraio di ogni anno, devono trasmettere:
 - a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesta che l'atto costitutivo, lo statuto, le cariche sociali nonché l'elenco dei beni sono rimasti invariati. In caso contrario dovrà essere prodotta nuova documentazione.
 - b) Relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse (bilancio consuntivo).
2. L'Associazione deve, comunque, comunicare al Comune di Motta Sant'Anastasia, ogni variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o di revisione annuale entro il termine di mesi tre dal verificarsi della variazione medesima.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché la perdita di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 3 comporterà l'automatica cancellazione dall'Albo.
4. La cancellazione dall'Albo è disposta con le stesse modalità previste per l'iscrizione nel precedente art. 4.
5. L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà essere riscritta prima di due anni dalla data della cancellazione, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti alla data dell'istanza.

ARTICOLO 7
PUBBLICITA'

1. Il Comune di Motta S. Anastasia provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio.

ARTICOLO 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.